

Statuto dell'Associazione culturale Comitato di San Floriano

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1

È costituita l'associazione culturale denominata "Comitato di San Floriano", di seguito chiamata anche Associazione. Essa è un'istituzione con struttura, scopi, attività e rapporti regolati dal presente statuto e dalla legge.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in piazza don Giovanni Battista Piemonte n° 1 - frazione di Illegio, comune di Tolmezzo (UD). L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - SCOPO SOCIALE

Art. 3

L'Associazione è un ente non commerciale che non persegue fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4

L'Associazione, ispirata in particolare dal magistero del Concilio Vaticano II e dei Sommi Pontefici il beato Paolo VI, san Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, in sintonia con il Progetto Culturale cristianamente ispirato promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, intende richiamarsi in particolare alla figura del santo martire Floriano di Lorch, venerato come speciale protettore dei confini, dei ponti e dei villaggi di montagna minacciati da incendi.


L'Associazione persegue, dunque, lo scopo fondamentale:

- di operare sul confine tra fede e cultura;
- di costruire ponti tra le arti e il pensiero e la fede cattolica;
- di promuovere la cultura cattolica, in particolare l'interazione tra le arti e il cristianesimo e l'educazione dell'uomo, specialmente dei giovani, a comprendere il significato filosofico, teologico e spirituale delle opere d'arte;
- di valorizzare la cultura e la religiosità dei paesi di montagna, a cominciare da Illegio, individuando appunto la montagna come luogo privilegiato, anche se non esclusivo, per l'educazione dell'uomo a riscoprire il nesso tra il materiale e lo spirituale, tra cultura e fede.

L'Associazione, per raggiungere tale scopo fondamentale, si prefigge questi scopi particolari:

- a) promuovere ed agevolare le relazioni sociali, culturali, spirituali e ricreative;
- b) elaborare ed attuare progetti di valorizzazione, studio, conservazione e creazione di beni culturali, materiali e immateriali, attinenti alla fede cattolica o al dialogo tra la cultura cattolica e le culture non cattoliche;
- c) operare per lo sviluppo culturale, sociale, economico, turistico e religioso della montagna friulana;
- d) promuovere l'interazione fra soggetti ecclesiali, realtà culturali e istituzioni civili, favorendo le sinergie di competenze, risorse, mezzi e persone per il conseguimento di scopi condivisi;
- e) promuove lo sviluppo di nuove forme di espressione culturale cristianamente ispirata, la trasmissione transgenerazionale del patrimonio culturale cattolico, la valorizzazione nazionale e transnazionale del

ALLEGATO " A " 2
all'atto numero
14529 di raccolta



Angelo Faller

patrimonio culturale e religioso di Illegio e della montagna friulana.

L'Associazione, per realizzare i propri scopi, potrà:

- organizzare e promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, corsi di formazione, corsi per persone in cerca di prima occupazione, ricerche, rappresentazioni teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, ed ogni attività e iniziativa volta a favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico;
 - costituire gruppi di lavoro o comitati scientifici su determinati obiettivi e tematiche letterarie, filosofiche, teologiche, artistiche, educative e culturali in genere;
 - promuovere edizioni, stampa di libri e produzioni informatiche, telematiche, radiofoniche, televisive, internet, cinematografiche, teatrali, musicali, con l'uso di tutte le forme di espressione direttamente o indirettamente inerenti ai vari settori della cultura;
 - perseguire la tutela, la conservazione, la ricerca, lo studio e la valorizzazione dei beni culturali in territorio di Illegio, siano essi di natura artistica, architettonica, archivistica, archeologica, storica, musicale, demotnoantropologica, religiosa e linguistica;
 - operare per la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali della montagna friulana e dell'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
- Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà adottare qualsiasi tipo di iniziativa e svolgere tutte le attività, anche di natura economica e commerciale, che il Consiglio Direttivo riterrà opportune. L'Associazione può svolgere le sue attività e realizzare i suoi progetti tanto a Illegio, quanto in altri luoghi in Friuli Venezia Giulia, in Italia e all'esterno dell'Italia.

TITOLO III - PATRIMONIO


Art. 5

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili o strumentali di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) dai contributi, dalle elargizioni o dai lasciti testamentari che potranno pervenire all'Associazione da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalle ricerche, dagli studi, dalle opere commissionati dall'Associazione a ricercatori, artisti, autori e altri professionisti.

2. Per l'adempimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote sociali;
- b) contributi, elargizioni o lasciti che pervengano all'Associazione a sostegno della sua attività generale o di qualche progetto particolare;
- c) ricavi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, mostre ed attività previste dallo statuto;
- d) ricavi derivanti per prestazioni di servizio o consulenze richieste da terzi;
- e) ricavi derivanti da sponsorizzazioni, vendita di spazi pubblicitari a soggetti terzi e da altre eventuali attività commerciali, organizzate cioè per la produzione di beni o di servizi, compiute dall'Associazione, purché strumentali al perseguimento dei propri fini istituzionali ed esercitate in via accessoria rispetto all'attività principale, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- f) raccolte private o pubbliche di fondi e di contributi, destinati al sostegno



della propria attività generale o per uno scopo specifico dell'Associazione;—
g) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio o dalla vendita di beni mobili, strumentali o immobili dell'Associazione stessa;—

h) altre attività accessorie o comunque diverse da quelle sopra elencate, in quanto l'elencazione sopra riportata è da intendersi indicativa e non esaustiva. —

4. L'Associazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri di prudenza, trasparenza e moralità, in modo coerente con la sua natura di ente non commerciale senza scopo di lucro, operando secondo i principi dell'etica economica cristiana. —

5. Nell'adempimento delle sue finalità, l'Associazione destina parte dei propri ricavi alle spese di funzionamento ed agli oneri fiscali previsti dalla legge. —

6. Per il raggiungimento dei propri scopi o in caso di particolari esigenze finanziarie, l'Associazione può richiedere finanziamenti bancari, fidi bancari, prestiti e finanziamenti infruttiferi a privati o Enti, concordando tempi e modalità di restituzione dei finanziamenti ricevuti. —

Art. 6

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha durata annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. —

Art. 7

L'Associazione può avvalersi del servizio di un economo, nominato dall'Assemblea Generale dei soci e scelto tra i soci collaboratori o anche all'esterno dell'Associazione stessa, il cui compito è effettuare riscossioni e pagamenti, predisporre rendicontazioni e domande di contributo o di finanziamento, provvedere all'ordinata contabilità anche avvalendosi della collaborazione esterna di professionisti qualificati. L'economista, anche nel caso fosse un socio collaboratore, non rappresenta l'Associazione e non prende alcuna iniziativa propria in nessun caso, ma tutte le operazioni che egli svolge devono essere approvate dal Presidente dell'Associazione, in forma verbale o scritta. La carica dell'economista è sempre rinnovabile. —


TITOLO IV – SOCI

Art. 8

Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche o gli enti di qualunque natura. I soci si distinguono in collaboratori, sostenitori, onorari. Non sono ammessi soci temporanei. —

La qualità di socio collaboratore si acquisisce in virtù della piena condivisione degli scopi sociali, dopo il versamento della quota associativa e la deliberazione inappellabile di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. L'iscrizione è rinnovata di anno in anno con il pagamento della quota associativa annuale, fatta salva la facoltà di recedere in qualunque momento ai sensi dell'art. 11. —

La qualità di socio sostenitore si acquisisce dopo aver effettuato il versamento di un contributo o di un finanziamento infruttifero all'Associazione e aver domandato in forma scritta di essere iscritto all'Associazione in qualità di socio sostenitore. L'iscrizione è valida per il solo anno in cui viene versato il contributo o il finanziamento; essa tuttavia viene rinnovata di anno in anno, senza necessità di nuovi contributi o finanziamenti, tramite risposta scritta positiva alla richiesta scritta dell'Associazione se il socio sostenitore desidera rinnovare tale iscrizione per



un nuovo anno.

I soci onorari sono nominati dal Presidente per meriti particolari, in relazione agli scopi sociali dell'Associazione.

I soci sostenitori e i soci onorari non possono ricoprire cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 9

La misura della quota associativa per i soci collaboratori è stabilita dall'Assemblea dei soci. È facoltà dell'Assemblea dei soci di concedere particolari agevolazioni ed esenzioni dalle quote sociali per motivi di particolare opportunità ed interesse dell'Associazione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

I singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretendere la restituzione della quota associativa in caso di recesso o di esclusione.

È vietata qualunque forma, anche indiretta, di distribuzione ai soci di utili o avanzi di gestione, fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10

Con l'iscrizione ogni socio si vincola all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto.

Art. 11

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

a) per recesso: il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata; il recesso ha valore immediato;

b) per decesso o estinzione;

c) per morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

d) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, alla quale deve essere convocato il socio interessato per procedere in contraddittorio con esso ad una disanima degli addebiti. Il provvedimento di radiazione, dunque, rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente dell'Associazione;

c) il Direttore dell'Associazione;

d) il Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.

Essa è costituita da tutti e soli i soci collaboratori iscritti sul libro dei soci dell'Associazione e in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, secondo le modalità stabilite

dall'art. 15.

Art. 14

Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

In caso di parità nell'esito delle votazioni, la proposta si intende respinta.

Le deleghe sono ammesse purché rilasciate per iscritto ai soci aventi diritto di voto e per un numero non superiore a due per ogni delegato.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono essere trascritte a verbale, recante le firme del Presidente e del segretario dell'Assemblea e, quando siano stati nominati, degli scrutatori.

Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati se ne fanno richiesta.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità dello Statuto sono vincolanti per tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, mediante avviso personalmente recapitato ai soci collaboratori con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione.

L'Assemblea si ritiene regolarmente costituita anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipano tutti i soci collaboratori e nessuno di essi si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera di norma sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- b) elezione o rinnovo del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Direttore;
- c) entità della quota associativa annuale;
- d) approvazione del programma generale di attività previste per i successivi dodici mesi;
- e) tutti i provvedimenti e le materie non espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea straordinaria.

Art. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno i due terzi degli associati. In seconda convocazione, che può avvenire trascorso un giorno da quello fissato per la prima riunione senza che sia stato raggiunto il numero di presenze sopra indicato, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria elegge nel proprio seno un segretario, responsabile di redigere il verbale dell'Assemblea e di sottoscriverlo accanto alla firma del Presidente.

Art. 17

L'Assemblea straordinaria è costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e le sue deliberazioni sono assunte dall'Associazione se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi regolati dall'art. 26 del presente Statuto.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria tutte le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto sociale, lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria elegge nel proprio seno un segretario, responsabile di redigere il verbale dell'Assemblea e di sottoscriverlo accanto

alla firma del Presidente.

TITOLO VII – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione stessa in ogni sede e a tutti gli effetti, anche in giudizio.

Il Presidente è scelto tra i soci collaboratori. Esso dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea dei soci ordinaria elegge il Presidente a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Art. 19

Al Presidente spettano tutte le prerogative espressamente previste dallo Statuto e quelle che possono essergli attribuite, in via eccezionale e per specifico mandato, dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci. Egli ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, nei quali ha diritto di voto, e di curare i rapporti con le Istituzioni e gli enti con cui l'Associazione coopera.

Art. 20

Il Presidente è autorizzato ad assumere, in nome e per conto dell'Associazione, oneri e impegni di spesa, se previsti nel bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci, discostandosi in eccesso rispetto alla misura prevista in tale bilancio preventivo fino ad un massimo del 10% per la singola voce di costo prevista e per l'intero costo della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale. Per assumere oneri e impegni di spesa che eccedano tale limite, il Presidente deve chiedere al Consiglio Direttivo specifica autorizzazione scritta.

Il Presidente è autorizzato a chiedere per l'Associazione quei finanziamenti infruttiferi, finanziamenti bancari, prestiti e mutui che il Consiglio Direttivo ha previsto, con la facoltà di scegliere i migliori interlocutori e le condizioni ritenute più vantaggiose per l'Associazione.

Il Presidente è sempre autorizzato a domandare per l'Associazione e per le sue attività ogni genere di contributi, donazioni, elargizioni.

Il Presidente è sempre autorizzato a ricevere e incassare in nome e per conto dell'Associazione contributi, donazioni, elargizioni e lasciti, anche non richiesti e non previsti.

Quei lasciti, tuttavia, che impegnassero l'Associazione al rispetto di determinate disposizioni stabilite dal benefattore possono essere accettati dal Presidente solamente dopo il parere positivo del Consiglio Direttivo e la delibera positiva dell'Assemblea dei soci.

In situazioni di urgenza improrogabile, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

TITOLO VIII – DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21

Il Direttore è responsabile della realizzazione dei progetti approvati dall'Assemblea dei soci. Può costituire specifici Comitati Scientifici, cooptando quegli studiosi che a vario titolo hanno le competenze necessarie per attuare i progetti stessi. I membri di tali Comitati Scientifici non diventano per questo solo fatto soci dell'Associazione, a meno che facciano richiesta di iscrizione in tal senso, secondo le modalità previste dall'art. 8.

Il Direttore compie inoltre ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci.

Il Direttore è scelto tra i soci collaboratori. Esso dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea dei soci ordinaria elegge il Direttore a maggioranza dei voti degli intervenuti.

TITOLO IX - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è costituito dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione e da altri soci collaboratori eletti dall'Assemblea dei soci, fino a un totale massimo di sette membri. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soci collaboratori in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo non sono delegabili.

I membri del Consiglio Direttivo che non intervengano, senza valida giustificazione, a quattro sedute consecutive decadono dalla carica.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, decadono dalla carica anche gli altri membri, salvo il Presidente e il Direttore; il Presidente a quel punto deve con urgenza sottoporre all'Assemblea dei soci la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente deve inoltre convocarlo quando almeno tre membri ne fanno richiesta scritta. Le convocazioni del Consiglio Direttivo non sono soggette a particolari formalità.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Direttore o dal membro più anziano, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da due membri, in caso di parità la proposta si intende respinta. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte a verbale in un apposito libro e firmate dal Presidente e dagli altri membri presenti. Il Consiglio Direttivo delibera di volta in volta quale membro ha il compito di redigere il verbale della seduta in atto.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che in casi particolare e con deliberazione scritta può delegare. Al Consiglio Direttivo compete la programmazione e la verifica dei progetti, delle attività e dell'amministrazione dell'Associazione, nonché l'ammissione di nuovi soci e la loro radiazione.

Il Consiglio Direttivo ha anche il compito di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, anche avvalendosi della collaborazione esterna di professionisti qualificati. I bilanci vengono poi sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

TITOLO X - BILANCIO

Art. 25

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo dell'Associazione

Ally G. S. Caveller

entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo predispose entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere accompagnati dal conto dei ricavi e dei costi, dalla relazione illustrativa sull'attività svolta.

I bilanci consuntivo e preventivo vengono sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere consultabili da parte dei membri dell'Assemblea dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in cui verranno discussi.

La documentazione di supporto del bilancio consuntivo annuale, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973.

L'Associazione, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, può costituire un fondo patrimoniale per sopperire ad eventuali perdite degli esercizi successivi.

TITOLO XI - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 26

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione possono avvenire quando l'Associazione non sia più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento.

Tale delibera è di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria, nella quale, per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo eventuale residuo attivo del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, a norma dell'art. 21 u.c. del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del residuo attivo del patrimonio avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 27

L'Assemblea straordinaria può apportare modifiche al presente Statuto, con le modalità stabilite dall'art. 17. Qualora lo Statuto antecedente fosse stato depositato presso un Notaio, o trasmesso ad Istituzioni ed Enti che ne avevano precedentemente fatto richiesta, il Presidente provvede al deposito del nuovo Statuto presso il Notaio e alla trasmissione ad eventuali Istituzioni ed Enti presso cui era stato inoltrato il precedente.


TITOLO XII - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Art. 28

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Restano salvi i rimborsi di spese effettivamente sostenute per l'adempimento dei mandati svolti secondo le norme dello Statuto.


TITOLO XIII - NORMA DI RINVIO

Art. 29



Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si fa richiamo alle norme del capo II del titolo II del Libro I del Codice Civile, in quanto applicabili.

don Angel Faello



The image shows a circular official stamp, likely from a church or religious institution, with a signature written over it in cursive. The stamp contains some illegible text, possibly including the name of the institution and the date. The signature is written in dark ink and is quite stylized.